

La Società Benefit

Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 commi 376-384.

Comma 376

- Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che **nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.**
- Il Collegio Sindacale deve essere **consapevole delle caratteristiche peculiari della «Società Benefit»:**
 - 1. non è un Ente No Profit ma un'entità economica che ha comunque lo scopo di esercitare una attività economica allo scopo di dividerne gli utili
 - 2. in contemporanea persegue una o più finalità di beneficio comune
 - 3. opera in modo **responsabile, sostenibile e trasparente**
 - 4. con riguardo a **persone, comunità, territori e ambienti, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.**

Comma 377

- Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'**oggetto sociale** della società benefit e sono perseguite mediante una **gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto**. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

Comma 378

- Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:
 - a) «**beneficio comune**»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;
 - b) «**altri portatori di interesse**»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
 - c) «**standard di valutazione esterno**»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;
 - d) «**aree di valutazione**»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

Comma 379

- La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le **finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire**. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli [articoli 2252](#), [2300](#) e [2436](#) del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Comma 380

- La società benefit è **amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie** indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, **individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.**

Comma 381

- L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire **inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto.** In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

Comma 382

- Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una **relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario** e che include:
 - a) la **descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune** e delle **eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato**;
 - b) la **valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno** con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le **aree di valutazione** identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
 - c) una **sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo**.

Comma 383

- La **relazione annuale** è **pubblicata nel sito internet della società**, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

Comma 384

- La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. [145](#), in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. [206](#). L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.